

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche.-

- Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8/10/1973 -

REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17/7/1890 n° 6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 15/1/1972 n° 8, è attuato mediante concessione di contributi costanti trentacinquennali, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Art. 2

I contributi costanti trentacinquennali vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere, al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

I contributi in conto capitale vengono concessi per un importo pari alla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali, sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Sono ammesse a contributo trentacinquennale le seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, cimiteri, mercati, ecc.;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente in Comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, nonché delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di comunicazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

REGIONE PUGLIA

- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
- costruzione di linee metropolitane;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica, i comuni, le frazioni, borgate e contrade;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento di edifici pubblici di proprietà dei Comuni, delle province e di altri enti locali.

Sono ammessi a contributo in conto capitale le opere seguenti:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

REGIONE PUGLIA

- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti delle amministrazioni provinciali ai sensi dell'Art.16 della legge 12 / 2/1958 n.126, nonché di strade provinciali classificate tali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;
- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12/2/1958 n°126;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche.

Art. 4

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base a stati d'avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo la approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza del

REGIONE PUGLIA

lo Stato e, in particolare, quelle del R.D. 18/11/1923, n.2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n.827, del D.P.R. 16/7/1962 n°1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del R.D. 25/5/1895 n°350 sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e della legge 2.2.1973 n°14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15/1/1972 n° 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 6

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà di norma provvedersi mediante licitazione privata.

Per particolari motivi, in relazione anche alla natura dei lavori, il Presidente della Giunta può autorizzare, caso per caso, il ricorso ad altre forme di appalto previsto dalla legislazione richiamata nel precedente articolo 5.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano generale dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

In attesa della formulazione del piano generale, il pregramma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli Enti interessati.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici re - gionali, all'Assessorato all'urbanistica e lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Art. 8

Il Presidente della giunta formula le promesse di con - tributo sulla base del programma di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

REGIONE PUGLIA

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della giunta, è autorizzato a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e a revocare le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

Art. 9

Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda diretta al Presidente della giunta, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, resa esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui lo istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante trentacinquennale, alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

Art.10

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori ri-

REGIONE PUGLIA

conosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dall'Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza e indifferibilità.

Il Presidente della giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Art.11

L'Assessore all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art.12

L'Assessore all'Urbanistica e lavori pubblici, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

REGIONE PUGLIA

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art.5 della presente legge.

Art.13

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art.14

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art.15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-